



Sent. 3/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30541 del registro di segreteria, proposto dal dott. E.
P., c.f. Omissis, nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis
(Omissis), via Omissis n. Omissis, rappresentato e difeso, anche
disgiuntamente, dagli Avv.ti Niccolò Bianchi, c.f. BNCNCL82C11C933D, e
Emanuele Maria Garufi, c.f. GRFMLM81P02E507F, entrambi del Foro di
Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi in 22070 -
Guanzate (CO), via Landriani n. 21, giusta procura alle liti allegata al ricorso

CONTRO

AGENZIA DELLE DOGANE, ACCISE E MONOPOLI – DT I
LOMBARDIA UFFICIO AFFARI GENERALI SEZIONE PERSONALE
REPARTO PREVIDENZA E WELFARE, corrente in 20159 - Milano (MI),
Via Valtellina n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
CF/P.IVA 06409601009, pec: dir.lombardia@pec.adm.gov.it,
pens@corteconticert.it.

Per la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico.

FATTO E DIRITTO

Preliminarmente, questo Giudice osserva che all'odierna udienza del 17

gennaio 2024, l'INPS non risulta costituita, né è stata depositata nel fascicolo

la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza

all'INPS.

L'art. 155, comma 3, del codice di giustizia contabile al secondo periodo

stabilisce che «il decreto di fissazione di udienza viene notificato

all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in

segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso».

Il successivo comma 5 *bis* del medesimo art. 155 cit., poi, precisa che «*il*

ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove

dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza».

La mancata costituzione di parte convenuta e l'omesso deposito, a cura di parte

ricorrente, della prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di

fissazione dell'udienza determina la mancata instaurazione del contraddittorio

per inesistenza della medesima notifica. Come già ricordato dalla Magistratura

contabile, in caso di omesso assolvimento dell'onere di notificazione, la parte

convenuta non viene chiamata in giudizio; pertanto, nell'ipotesi di mancata

notifica del ricorso in materia pensionistica e del relativo decreto di fissazione

di udienza, per analogia, trova applicazione l'articolo 111 del c.g.c. che, al

comma 4, stabilisce che «l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche

d'ufficio, con sentenza» e, conseguentemente, con la dichiarazione di

estinzione del processo va disposta la cancellazione della causa dal ruolo (cfr.

C. conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 570 dell'8 luglio 2021).

Sotto il profilo delle conseguenze dell'odierna dichiarazione del giudizio, si

ricorda che «*l'estinzione del processo non estingue l'azione*» (art. 111, comma

